MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

AGENZIA DEL DEMANIO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TERAMO

CIG [74639939DE]

Quesito 1

Con riferimento alla predetta gara di appalto, sono a domandare chiarimenti in merito al contenuto del disciplinare di gara:

1. ***Relativamente al punto A.2 iscrizione alla CCIAA:*** *sono a domandare se le unità locali ove verrà eseguito il servizio oggetto di gara potranno essere denunciate con SCIA presso le amministrazioni locali anche dopo l'aggiudicazione del bando di gara ovvero se un requisito che va posseduto al momento della presentazione dell'offerta;*

   Risposta

   Tutti i requisiti generali, tecnici ed economici devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta.
2. ***Quesito. Relativamente al punto A.3 Relazione di un tecnico****: sono a domandare se con riferimento al servizio di custodia dei veicoli incidentati la relazione del tecnico - con la quale attesta che l'area è munita delle autorizzazioni /certificazioni richieste dalla L. 152/2006 - deve essere rilasciata sia per le aree al chiuso che all'aperto; evidenzio infatti che al precedente punto b.2 - requisiti di capacità tecnico organizzativo - per il deposito al chiuso il disciplinare dispone che il pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti debba essere svuotato periodicamente nelle forme di legge. Diversamente, per il deposito a cielo aperto il disciplinare dispone che l'area rispetti la normativa sul trattamento delle acque meteoriche ovvero la L. 152/06.*

   Stante l'incertezza interpretativa vi chiedo di fornire quanto prima ogni opportuno chiarimento sul punto.

   Risposta

   Con riferimento alla custodia dei veicoli incidentati si fa rinvio al disposto del punto A.3 del disciplinare di gara ove si dispone, tra l'altro, che all'interno della relazione il tecnico deve attestare "che la superficie destinata alla custodia dei veicoli incidentati è munita delle autorizzazioni/certificazioni richieste dalla normativa Nazione – ivi compreso il D. Lgs. 152/2006 – e Regionale in materia di tutale ambientale e rispettosa delle previsioni dettate dal piano regolatore corrente".
3. ***Relativamente al punto A.2 requisiti di capacità tecnico organizzativo:*** *sono a domandare se l'area destinata al deposito dei veicoli può coincidere: a) con le aree in precedenza autorizzate dalla Prefettura alla medesima impresa per la custodia di veicoli ai sensi dell'art 8 del DPR 571/82; b) con aree già messe a disposizione*

dalla medesima impresa nei precedenti bandi di gara per l'esecuzione del servizio di cui all'art. 214 bis del Codice della Strada; c) per la custodia di veicoli sequestrati penalmente.
Sono altresì a domandare se le aree devono essere libere da veicoli già al momento della partecipazione (presentazione offerta) ovvero potranno essere liberate al momento della eventuale aggiudicazione della gara.

Risposta

In merito al quesito in rassegna si rappresenta che le aree indicate in sede di gara da utilizzare per la custodia dei veicoli vanno utilizzate esclusivamente per il servizio custode acquirente e separate dalle altre attività, eventualmente continue o insistenti sullo stesso sito, ivi comprese quelle destinate a depositeria giudiziaria. Si evidenzia, altresì, che le aree devono essere rese libere al momento dell'attivazione del servizio.

4. ***Relativamente al punto A.2 requisiti di capacità tecnico organizzativo:*** *sono a domandare se i veicoli utilizzati per l'attività di recupero devono essere assicurati per la R.C.A. al momento della presentazione dell'offerta ovvero potranno essere assicurati al momento della aggiudicazione della gara;*

   Risposta

   Premesso che il punto A.2 lett. a) del disciplinare di gara prevede, tra i requisiti richiesti per l'attività di recupero, che i mezzi utilizzati per l'espletamento del citato servizio siano muniti di polizza di "Rischi di esercizio" per danni causati nello svolgimento di detta attività, in merito al quesito in rassegna non può che farsi rinvio alla normativa vigente in materia di RCA.

5. ***Relativamente al possesso dei requisiti del concorrente e obbligazioni contrattuali:*** *l'art. 11 paragrafo 7 dispone che il contraente deve provvedere alla smaltimento e radiazione dei veicoli destinati alla rottamazione; sono a domandare se è confermata l'interpretazione fornita dall'Agenzia del Demanio in data 31.03.16 - di cui si allega copia – la quale ha chiarito che qualora il custode acquirente non sia un demolitore (ovvero all'interno del RTI non garantisca la presenza di un autodemolitore) deve essere iscritto come produttore di rifiuti e seguire le normali procedure per la movimentazione dei veicoli fuori uso;*

   Risposta

   Fermo restando il rinvio alla normativa vigente in materia ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 - T.U. Ambientale), in ordine agli adempimenti per il Sistri si rimanda alle disposizioni riportate nel relativo manuale operativo - versione 1.1 del 4 aprile 2017 - con particolare riferimento per il quesito in rassegna alle modalità indicate nell'ultimo capoverso del paragrafo 5.11.6.2 (pag. 83) del citato manuale.

6. ***Relativamente al punto A.2 requisiti di capacità tecnico organizzativo:*** *con riferimento alla custodia dei veicoli, sono a domandare se la polizza assicurativa per l'incendio, il furto e il danneggiamento può avere quale contraente il proprietario dell'area ove insiste il deposito ovvero se deve essere necessariamente intestata al concorrente;*

Risposta
Il disciplinare impone il possesso del requisito in capo al concorrente (il concorrente, per svolgere l'attività di custodia, deve "essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l'incendio dei veicoli custoditi").

7. ***Relativamente all'art. 11 paragrafo 4 dello schema di contratto:*** *nell'ipotesi in cui si debba ricorrere al trasporto coattivo del veicolo confiscato, ceduto al custode acquirente per la demolizione, il mezzo da utilizzare per il trasporto fino al deposito del custode acquirente deve essere immatricolato ad uso speciale soccorso stradale o uso specifico per trasporto di veicoli da demolire. Il quesito è rilevante ai fini della redazione dell'offerta tecnica ed economica nonché per la determinazione dei costi della sicurezza e del personale.*

Risposta
Il recupero dei veicoli deve essere effettuato nel rispetto della normativa di riferimento a cui si fa integrale rinvio.